

CV232 - SICILY BY CAR-SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Provvedimento n. 30177

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2022;

SENTITO il Relatore Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte III, Titolo I del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTE le proprie decisioni del 4 novembre 2021, 18 gennaio 2022 e 29 marzo 2022 con le quali, ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 23, commi 1 e 5, del Regolamento, sono state disposte proroghe del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

1. Sicily by Car S.p.A. (di seguito "SbC", "Parte" o "professionista"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 3 del Codice del Consumo. SbC svolge attività di autonoleggio a breve termine senza conducente.

II. LA CLAUSOLA OGGETTO DI VALUTAZIONE

2. La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nelle "Condizioni Generali di Contratto" (di seguito anche CGC) predisposte da SbC per l'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito <https://www.sicilybycar.it/>.

3. Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, la clausola contenuta nell'articolo 2.2 lett. e) delle CGC, recante "Obblighi e facoltà del cliente", di seguito trascritta:

"2.2 Il Cliente si obbliga:

[...]

e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo;

[...]"

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) L'iter del procedimento

4. Sulla base delle segnalazioni pervenute e delle informazioni acquisite¹ ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 bis del Codice del Consumo, in data 2 luglio 2021 è stato avviato il procedimento CV232 nei confronti di Sicily By Car S.p.A.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato a SbC che la clausola inserita nelle Condizioni generali di contratto – trascritta al punto II del presente provvedimento - avrebbe potuto essere vessatoria ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto a SbC di fornire l'indicazione di elementi di prova idonei a superare la presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 33 del Codice del Consumo.

7. Informata l'Autorità nella sua adunanza del 20 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del Regolamento, in pari data è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo, tramite la pubblicazione per 30 giorni, sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it), di un comunicato e della clausola contrattuale oggetto di contestazione. Nell'ambito della consultazione in data 23 agosto 2021 sono pervenute le osservazioni da parte dell'associazione di consumatori Codacons².

¹ [Cfr. segnalazioni prott. n. 47856 e n. 47859 del 18/6/2020, n. 48155 del 19/6/2020, n. 91106 del 7/12/2020, n. 10524 del 5/1/2021, n. 42026 del 3/5/2021 e n. 42365 del 4/5/2021. Si veda anche la risposta alla richiesta di informazioni di SbC pervenuta con comunicazione prot. n. 34955 del 6/4/2021.]

² [Cfr. comunicazione prot. n. 66794 del 23/8/2021.]

8. In data 17 settembre 2021, tramite la piattaforma telematica Cisco Webex, si è svolta l'audizione dei rappresentanti di SbC ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento.

9. La Parte ha avuto accesso agli atti del fascicolo istruttorio in data 21 settembre 2021.

10. La Parte ha presentato una prima memoria difensiva in data 2 agosto 2021, contestualmente alle informazioni richieste con la comunicazione di avvio del procedimento ed integrate in data 13 settembre 2021. Ulteriori note difensive sono prevenute dalla Parte in data 7 ottobre 2021 contestualmente alle informazioni fornite a seguito dell'audizione del 17 settembre 2021.

11. Nella sua adunanza del 4 novembre 2021, l'Autorità ha disposto la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento nonché di garantire alla Società un adeguato diritto alla difesa. Il termine di conclusione del procedimento è stato prorogato, nell'adunanza del 18 gennaio 2022, di ulteriori sessanta giorni, anche alla luce della modifica al Codice della Strada intervenuta con Legge 9 novembre 2021, n. 156. Con decisione del 29 marzo 2022 è stata deliberata un'ulteriore proroga di cinquantotto giorni del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di assicurare alla Parte il pieno esercizio del diritto di difesa e un adeguato contraddittorio, in ragione della conclusione della fase istruttoria. Il professionista ha ricevuto la comunicazione delle predette decisioni di proroga in data, rispettivamente, 5 novembre 2021, 20 gennaio 2022 e 29 marzo 2022.

12. In data 30 marzo 2022 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

13. In data 19 aprile 2022 è pervenuta la memoria difensiva finale di SbC.

b) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità

14. Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, il 23 agosto 2021 è pervenuto il contributo da parte del Codacons volto ad illustrare i profili di vessatorietà dallo stesso riscontrati rispetto alla clausola oggetto di istruttoria. In particolare, il Codacons ha sostenuto la vessatorietà della clausola in esame in base alle disposizioni del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità, affermando altresì che la medesima clausola introdurrebbe una penale gravosa per l'utente, oltre che ingiustificata, ed in quanto tale sarebbe vessatoria ai sensi dell'art 33, comma 2, lett. f), del Codice del consumo.

c) Le recenti modifiche normative

15. Il quadro normativo di riferimento nel settore dell'autonoleggio senza conducente è stato di recente sostanzialmente innovato dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" (c.d. "DL Infrastrutture"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267, ed entrata in vigore a decorrere dal 10 novembre 2021, che ha modificato diversi articoli del Codice della Strada (CDS). In particolare, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, è stato modificato l'articolo 196 CDS (derubricato "Principio di solidarietà") introducendo l'espressa previsione ai sensi della quale, nei casi di noleggio senza conducente (di cui all'articolo 84 CDS), "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione".

16. Pertanto, sulla base della modifica normativa intervenuta nel corso del procedimento istruttorio, la responsabilità solidale passiva delle imprese di autonoleggio rispetto alle infrazioni del CDS è stata espressamente esclusa dalla previsione normativa che pone l'obbligo di pagamento delle sanzioni relative a infrazioni commesse durante il periodo di noleggio esclusivamente a carico dei clienti.

d) Le argomentazioni svolte da SbC nel corso del procedimento

17. Nel corso dell'istruttoria il professionista ha anzitutto evidenziato³ che "i 50 euro compensano lo svolgimento da parte della SbC di un'attività complessa che trova causa unicamente in un comportamento vietato tenuto dal Cliente. Tale comportamento, per di più, è contrario a un preciso obbligo contrattuale a carico del Cliente. [...] **L'attività di gestione amministrativa in argomento, che viene eseguita dalla SbC solo in presenza di un comportamento anti-giuridico del Cliente, e cioè di un accadimento patologico (e meramente eventuale) che si verifichi durante l'esecuzione del contratto, e che, oltretutto, costituisce un comportamento del Cliente non conforme a un obbligo contrattualmente assunto**".

18. Secondo SbC, la previsione di cui all'articolo 2.2. delle CGC, relativa all'addebito del suddetto importo addizionale per la gestione amministrativa delle sanzioni comminate ai clienti in occasione dei rispettivi noleggi, sarebbe già stata sottoposta all'Autorità nell'ambito di un precedente procedimento istruttorio avente a oggetto la

³ [Cfr. comunicazione prot. n. 63492 del 02/08/2021 (enfasi in originale).]

valutazione di possibili profili di vessatorietà di talune clausole delle predette condizioni generali di contratto "senza che sia stata ritenuta la vessatorietà della clausola in argomento"⁴.

19. SbC ha inoltre affermato che i profili di possibile vessatorietà ipotizzati nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria non coinciderebbero con quelli rilevati nella comunicazione di avvio del procedimento in particolare relativamente alla "possibile vessatorietà della clausola ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2 lett. f), del Codice del Consumo"⁵.

20. A tale proposito, il professionista ha sostenuto che "la sopra riportata clausola contrattuale della SbC non prevede alcuna penale, né risarcimento danni, bensì **un corrispettivo** (con conseguente erroneità del richiamo all'ipotesi di vessatorietà di cui all'articolo 33, comma 2, lett. f), del Codice del Consumo)"⁶. Tale circostanza emergerebbe non solo dalla formulazione letterale della clausola ma anche dall'asserita mancanza dell'inadempimento contrattuale quale presupposto necessario ai fini dell'applicazione di una penale, in quanto nel caso di specie "il Cliente che commette un'infrazione nel condurre il veicolo noleggiato non è inadempiente nei confronti dell'altro contraente del contratto di noleggio e cioè della Sicily by Car, ma invece viola il Codice della strada e le disposizioni della Pubblica Autorità al cui rispetto sono tenuti tutti i soggetti che guidano un veicolo (che sia preso a nolo o meno)".

21. Pertanto, l'importo richiesto da SbC non costituirebbe una penale ma "un corrispettivo come remunerazione" dei servizi di gestione delle multe che il professionista svolgerebbe "in aggiunta a quanto ordinariamente richiede l'esecuzione del contratto di noleggio". Sempre a giudizio di SbC, la valutazione di vessatorietà, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Codice del Consumo, non potrebbe "riguardare l'entità dell'importo addizionale in argomento"⁷, la cui informazione sarebbe infatti fornita ai consumatori dallo stesso professionista in modo chiaro ed esaustivo sin dal primo contatto⁸, attraverso le Condizioni generali di contratto pubblicate sul sito aziendale www.sicilybycar.it. Inoltre, tali informazioni sarebbero agevolmente consultabili durante la procedura per la prenotazione *online* e veicolate al cliente in fase di sottoscrizione del contratto nonché attraverso ulteriori modalità. In conclusione, secondo SbC, l'adeguatezza del corrispettivo non dovrebbe formare oggetto dell'analisi di vessatorietà della clausola in esame.

22. In ogni caso, anche qualora si considerasse il suddetto importo come una penale, a detta di SbC non sarebbe corretto né logico il riferimento all'entità degli importi che il consumatore è tenuto a pagare a titolo di sanzione "quale parametro per la valutazione di eccessività dell'importo di € 50,00" in quanto, "il pregiudizio economico con la stessa risarcibile sarebbe con tutta evidenza sganciato dall'ammontare della sanzione irrogata dall'ente accertatore (è ovvio che per la Sicily by Car gli oneri di gestione non sono per nulla influenzati dal fatto che la multa sia di modesta entità o di importo molto elevato)"⁹.

23. Al riguardo, SbC ha sostenuto che la gestione delle attività conseguenti alle sanzioni per infrazioni commesse dai propri clienti nel corso del noleggio non comporterebbe una mera comunicazione delle generalità degli stessi agli enti accertatori ma sarebbe un'attività articolata e complessa, "in realtà costituita da una serie di prestazioni, richiedenti adeguate professionalità e comportanti significativi costi per l'impresa"¹⁰, tale da richiedere il coinvolgimento di soggetti esterni all'azienda¹¹, in aggiunta al personale interno a tal fine impiegato, e suscettibile di generare costi significativi, anche in considerazione del rischio di contenzioso, come attestato dall'ANIASA

⁴ [Cfr. comunicazione prot. n. 63492 del 02/08/2021. In particolare, il riferimento di SbC riguarda il procedimento CV/34, definito in data 11 giugno 2013 con il provvedimento n. 24401; secondo SbC, l'Autorità nell'ambito di un altro procedimento (IP243) avrebbe richiesto al professionista chiarimenti, tra l'altro, anche riguardo ad una segnalazione avente ad oggetto la clausola concernente l'addebito di un importo per gestione multe "e ancora una volta non ha infine rilevato alcun profilo di vessatorietà, né ha mosso alcuna contestazione alla scrivente società".]

⁵ [Cfr. memoria prot. n. 35314 del 19/04/2022.]

⁶ [Cfr. memoria prot. n. 35314 del 19/04/2022 (enfasi in originale).]

⁷ [Cfr. comunicazione prot. n. 63492 del 02/08/2021. In tal senso, cfr. anche comunicazione prot. n. 76905 del 07/10/2021 e, da ultimo, memoria prot. n. 35314 del 19/04/2022.]

⁸ [Sulle modalità di informazione dei consumatori rispetto alla possibilità di addebitare gli importi de quo, in particolare come da ultimo riviste dal professionista, cfr. memoria prot. n. 35314 del 19/04/2022.]

⁹ [Cfr. memoria prot. n. 35314 del 19/04/2022.]

¹⁰ [Cfr. comunicazione prot. n. 63492 del 02/08/2021 (enfasi non aggiunta). In tal senso, cfr. anche memoria prot. n. 35314 del 19/04/2022.]

¹¹ [In particolare, SbC ha dichiarato di aver affidato ad una società terza lo svolgimento delle seguenti attività: "1. accerta la tempestività della notifica della sanzione; 2. verifica l'identità del Cliente locatario dell'autoveicolo al momento dell'infrazione contestata; 3. ne comunica i dati anagrafici e identificativi all'Autorità che ha elevato la multa, al fine di consentire la corretta notifica della medesima (all. 2 alla citata nota SbC del 6.04.2021); 4. informa il Cliente della notifica ricevuta dalla SbC e della comunicazione effettuata all'Autorità e preannuncia l'addebito dell'importo per gestione pratica di € 50,00 oltre I.V.A., allegando il verbale notificato alla SbC e il contratto di noleggio (all. 3 alla citata nota SbC del 6.04.2021); 5. esegue l'addebito del suindicato importo di € 50,00 oltre I.V.A. sulla carta di credito del Cliente; 6. gestisce i rapporti con le Autorità che elevano le multe o emanano atti impositivi, anche proponendo istanze e ricorsi; 7. elabora documenti a supporto dell'attività dei legali esterni della SbC che predispongono ricorsi, memorie, scritti difensivi, avverso atti impositivi comunque denominati (contravvenzioni al Codice della Strada, cartelle di pagamento, avvisi di mora, intimazioni di pagamento, atti esecutivi discendenti da tali atti)". Sulle attività asseritamente svolte a tal fine da SbC, direttamente o attraverso terzi fornitori di servizi, cfr. anche memoria prot. n. 35314 del 19/04/2022.]

(Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, della *Sharing Mobility* e dell'Automotive digital) in una relazione tecnica prodotta in allegato¹².

24. In tal senso, sempre secondo SbC, *"l'alea del contenzioso di cui trattasi è elevata e comporta un fortissimo rischio d'impresa, considerato che il valore del predetto contenzioso è ingente e che sussistono contrastanti orientamenti giurisprudenziali circa l'interpretazione del primo comma dell'articolo 196 ("Principio di solidarietà") del Codice della Strada"*¹³. A tal proposito, SbC ha precisato come una significativa percentuale, pari a circa il [10-60%]*, delle multe notificate ad autovetture del proprio parco auto non sarebbe pagata dai clienti consumatori ma sarebbe invece pagata dalla stessa SbC sulla base del principio di solidarietà passiva. Di conseguenza, il professionista sarebbe costretto ad un esborso di circa [1-5] milioni di euro l'anno per talo scopo mentre in assenza di un simile regime di solidarietà, come riconosciuto dalla stessa SbC, la prevista penale sarebbe eccessiva (*"l'importo dell'onere [...] sarebbe in effetti elevato"*)¹⁴.

25. A tal proposito, tuttavia, il professionista ha da ultimo precisato che l'intervenuta modifica legislativa dell'articolo 196 del Codice della strada ad opera della Legge n. 156/2021, entrata in vigore il 10.11.2021, non avrebbe *"alcuna incidenza sulle articolate attività di "lavorazione" delle notifiche che pervengono alla Sicily by Car, come in precedenza descritte, che continuano a essere svolte e per le quali continua a essere assolutamente legittimo richiedere un corrispettivo"*¹⁵.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

26. Le valutazioni che seguono hanno ad oggetto la clausola indicata al punto II del presente provvedimento che presenta profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo.

27. Occorre, *in limine*, evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea¹⁶, il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole vessatorie istituito dalla direttiva 93/13/CEE, recepita negli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista, per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione. Nella sua costante giurisprudenza, la Corte ha sottolineato la natura e l'importanza dell'interesse pubblico alla tutela dei consumatori, proprio in ragione di siffatta posizione di inferiorità, che li induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

28. Di seguito si procede alla valutazione dei profili di vessatorietà riscontrati in relazione alla clausola contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento, nell'ambito della quale - diversamente da quanto sostenuto dal professionista - è stato espressamente rappresentato a SbC¹⁷ che, per la clausola considerata in violazione delle previsioni di cui all'articolo 33 del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale richiamo all'onere di fornire elementi tali da costituire prova contraria di detta presunzione. Al riguardo, si precisa inoltre come, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, nella comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria non sono stati ipotizzati profili di possibile vessatorietà "ulteriori" rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento e che le contestazioni formulate in entrambe le predette comunicazioni sono fondate sulle medesime disposizioni del Codice del Consumo.

29. Si osserva in proposito come la finalità della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria sia invero quella di completare la descrizione delle risultanze istruttorie e di definire il quadro degli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento anche in contraddittorio con la parte - che necessariamente non coincidono con gli elementi sui quali si fonda l'avvio dell'istruttoria - allo scopo precipuo di consentire al professionista l'effettivo esercizio del diritto di difesa a fronte della delimitazione dell'imputazione da parte degli Uffici e della precisazione delle contestazioni.

30. Risulta inoltre priva di pregio l'argomentazione secondo cui l'articolo 2.2. delle CGC sarebbe già stato oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento istruttorio CV34 in quanto, come peraltro riconosciuto dallo stesso professionista, il predetto procedimento, conclusosi con provvedimento di accertamento di vessatorietà (Delibera n.

¹² [Cfr. comunicazione prot. n. 76905 del 07/10/2021 e, in particolare, allegato 19. Al riguardo il professionista ha evidenziato come la citata relazione si soffermi "sull'aspetto della corresponsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni in capo agli autonoleggi, per effetto dell'interpretazione dell'art. 196 del Codice della Strada adottata da molteplici enti - e finalizzata ad agevolare il recupero del credito da parte delle amministrazioni e degli enti procedenti [...] con il conseguente danno economico derivante dal fatto che gli enti pretenderebbero il pagamento delle sanzioni dalle società di autonoleggio.]

¹³ [Cfr. comunicazione prot. n. 63492 del 02/08/2021 (enfasi in originale). A tal proposito, il professionista ha specificato altresì che il valore delle cause pendenti nel triennio dal 2018 al 2020 ammonterebbe a € [OMISSIS] e che nello stesso triennio avrebbe ricevuto notifiche di ingiunzioni e cartelle di pagamento per importi notevolissimi originate da multe connesse alla circolazione dei veicoli noleggiati.

*[Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni]]

¹⁴ [Cfr. verbale audizione 17 settembre 2021.]

¹⁵ [Cfr. memoria prot. n. 35314 del 19/04/2022.]

¹⁶ [Cfr., ex multis, le sentenze della Corte di Giustizia del 4 giugno 2020, causa C 495/19 e dell'11 marzo 2020, causa C-511/17.]

¹⁷ [Cfr. parte IV (Presunzione di vessatorietà), punto 8, della comunicazione di avvio del procedimento (prot. n. 56527 del 2/7/2021).]

24401 del 11 giugno 2013), aveva in realtà ad oggetto clausole diverse da quelle contestate nell'ambito del procedimento *de quo*. In ogni caso, ai sensi della disciplina prevista dagli articolo 33 e seguenti del Codice del Consumo, l'accertamento di vessatorietà da parte dell'Autorità rispetto alle specifiche clausole contrattuali oggetto dei procedimenti istruttori non può certo considerarsi alla stregua di un'asseverazione dell'intera disciplina contrattuale in cui le singole clausole oggetto di valutazione sono contenute. Parimenti inconferente risulta il richiamo operato da SbC in merito alle informazioni fornite nell'ambito del procedimento pre-istruttorio IP243, in quanto il perimetro dell'attività preistruttoria svolta era limitato alla valutazione dell'effettiva ottemperanza da parte di SbC al provvedimento n. 25118 del 2 ottobre 2014 (PS8942), con cui è stata accertata e sanzionata una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del Consumo che, dunque, costituiscono fattispecie illecite del tutto diverse rispetto a quelle oggetto di valutazione nell'istruttoria *de qua*, volta invece alla declaratoria di vessatorietà di una clausola contrattuale.

31. Nel caso di specie, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell'interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell'intero contratto per adesione in cui è inserita (articolo 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo" (articolo 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).

32. Infatti, nello specifico caso di violazione del Codice della Strada o di mancato pagamento del pedaggio autostradale riconducibili ad un veicolo oggetto di contratto di autonoleggio senza conducente, accertati e notificati a SbC dall'ente competente, la clausola in esame - contenuta nell'articolo 2.2 lett. e) delle CGC, recante "Obblighi e facoltà del cliente" - impone al cliente consumatore il pagamento di un importo distinto e addizionale rispetto al corrispettivo del noleggio, che il professionista acquisisce in via immediata¹⁸, a titolo di penale o altro titolo equivalente, nell'indicata misura di € 50,00 più IVA, in aggiunta al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla circolazione del veicolo o riguardanti parcheggi/pedaggi.

33. Siffatta penale risulta ingiustificata, oltre che di importo manifestamente eccessivo, a fronte dell'attività gestionale che la società SbC sarebbe tenuta a svolgere, in qualità di proprietaria dell'autoveicolo noleggiato, a seguito della notifica di una sanzione relativa alla circolazione del veicolo ovvero del mancato pagamento di un parcheggio o pedaggio, che si sostanzia in concreto: (i) nella mera comunicazione, all'ente accertatore che ha comminato la sanzione amministrativa pecuniaria o ha notificato il mancato pagamento del pedaggio/parcheggio, dei dati anagrafici e identificativi del cliente che risultava locatario del veicolo nel periodo cui si riferisce la contestazione, al fine di consentire la corretta notifica della sanzione o del pagamento; (ii) nella successiva informativa al cliente locatario della notifica ricevuta e della comunicazione effettuata all'ente accertatore.

34. In considerazione della natura dell'attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla notifica di una sanzione relativa alla circolazione del veicolo noleggiato ovvero del mancato pagamento di un parcheggio o pedaggio, la previsione di un importo di € 50,00 più IVA a carico del consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche della sanzione o di quanto dovuto per il pedaggio/parcheggio, risulta dunque ingiustificata e manifestamente sproporzionata nell'ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che il professionista è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato) ed (iii) all'entità stessa degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o pedaggi per brevi tratte autostradali, etc., l'importo della prevista penale può persino superare l'ammontare della sanzione o del pagamento). Di conseguenza, la clausola contrattuale in esame determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, attraverso l'applicazione di una penale di importo palesemente eccessivo, che il professionista impone e, peraltro, procede ad addebitare in modo automatico sulla carta di credito del cliente, in ragione della specifica autorizzazione data al momento del noleggio, sfruttando la propria posizione di maggior forza contrattuale.

35. A tal proposito, dalle risultanze istruttorie non sono emersi elementi pienamente sufficienti per superare la presunzione legale di vessatorietà. In particolare, con riferimento all'argomentazione secondo cui l'importo previsto dalla clausola in oggetto non costituirebbe una penale ma un corrispettivo per i servizi di gestione delle multe fornito da SbC in aggiunta al servizio principale di noleggio a breve termine senza conducente, a prescindere dal *nomen iuris*

¹⁸ [Cfr. ultima parte dell'art. 2.2. delle Condizioni Generali di Contratto in base al quale: "In conformità con la normativa sui circuiti finanziari internazionali (Compagnie di carte di credito), e salvo quanto stabilito dai successivi artt. 2.4 e 4.1 in tema di imputazione della responsabilità, sono addebitate al Cliente tutte le spese e i corrispettivi per servizi aggiuntivi non noti al momento della consegna del veicolo ma rilevati e maturati successivamente alla restituzione della vettura (c.d. "Delayed Charge"). L'accettazione del "Delayed Charge" è espressamente indicata nel contratto individuale di noleggio e sottoscritta dal Cliente. Rientrano nell'ambito del "Delayed Charge" le seguenti tipologie di corrispettivi: multe, parcheggi, pedaggi autostradali, rifornimenti di carburante, danni arrecati alla vettura, traino del veicolo; perdita e/o danneggiamento e/o furto di tutti gli accessori del veicolo, perdita e/o danneggiamento e/o furto del contrassegno di assicurazione, delle chiavi e/o delle targhe, i corrispettivi per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito omminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo".]

utilizzato dal professionista, non v'è dubbio che la previsione di cui all'articolo 2.2 lett. e) delle CGC si sostanzia in una clausola penale che viene automaticamente applicata a carico del cliente in caso di notifica di una sanzione amministrativa relativa al rispettivo noleggio, anche a prescindere dalla circostanza che lo stesso paghi la sanzione, sul presupposto di un inadempimento contrattuale. A tal proposito, infatti, lo stesso professionista ha ripetutamente evidenziato che tale addebito "*trova causa unicamente in un comportamento vietato tenuto dal Cliente [...] contrario a un preciso obbligo contrattuale*", definito altresì come un "**accadimento patologico (e meramente eventuale) che si verifichi durante l'esecuzione del contratto, e che, oltretutto, costituisce un comportamento del Cliente non conforme a un obbligo contrattualmente assunto**"¹⁹.

36. Inoltre, la motivazione addotta dal professionista, secondo cui l'importo in esame sarebbe necessario per far fronte al "*fortissimo rischio d'impresa*" correlato all'eventuale mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dei clienti ed alla conseguente possibilità di vedersi addebitare tali sanzioni in forza della responsabilità solidale passiva, oltre a non trovare riscontro nei dati forniti da SbC²⁰, è del tutto priva di pregio e inidonea a scalfire la natura vessatoria della clausola contrattuale in esame.

37. In tal senso, infatti, la previsione di un importo di € 50,00 più IVA per ciascuna pratica, che peraltro viene addebitata a prescindere dall'effettivo pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, risulta ingiustificata in quanto non risponde alla finalità di ristorare il professionista dal danno effettivamente cagionato dal cliente consumatore ma attribuisce a SbC vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto nella misura in cui i clienti responsabili di violazioni del Codice della Strada e/o del mancato pagamento di un pedaggio/parcheggio sono gravati di un costo che non deriva dal rispettivo inadempimento contrattuale ma da un più generale e solo "eventuale" rischio di esposizione finanziaria del professionista, peraltro riconducibile a fatti imputabili a terzi, del tutto estranei al contratto, vale a dire la generalità indefinita dei clienti insolventi o non rintracciabili.

38. In ogni caso, l'illiceità della clausola oggetto di valutazione risulta corroborata dalla recente riforma normativa in relazione al Codice della Strada, in virtù della quale è stata espressamente esclusa la responsabilità in capo all'impresa di autonoleggio per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai consumatori per le infrazioni accertate nel corso del rispettivo periodo di noleggio²¹, destituendo di ogni fondamento l'asserita finalità di compensazione del rischio finanziario correlato alla solidarietà passiva. Di conseguenza, a carico degli autonoleggiatori sussiste soltanto un mero onere di comunicazione, agli enti accertatori, delle generalità del cliente del servizio di noleggio, affinché il verbale possa essere correttamente notificato a quest'ultimo soggetto nella sua qualità di effettivo responsabile dell'infrazione oggetto di contestazione.

39. In conclusione, l'importo della prevista penale risulta manifestamente eccessivo in considerazione delle suddette attività che il professionista è chiamato effettivamente a svolgere nonché in ragione del costo giornaliero del noleggio e del possibile ammontare delle sanzioni stesse, tanto nei casi di infrazioni del Codice della Strada quanto in quelli di mancato pagamento di pedaggi/parcheggi.

40. A tal proposito, peraltro, la difesa contenuta nella memoria difensiva finale di SbC, secondo cui la novella legislativa non avrebbe "*alcuna incidenza*" sulle attività amministrative a tal fine svolte dallo stesso, "*per le quali continua a essere assolutamente legittimo richiedere un corrispettivo*"²², risulta palesemente in contraddizione con quanto precedentemente affermato dallo stesso professionista che, in occasione dell'audizione del 17 settembre 2021, aveva espressamente riconosciuto come, in assenza del descritto regime di solidarietà passiva con i clienti, "*l'importo dell'onere [...] sarebbe in effetti elevato*"²³.

RITENUTO che per la clausola oggetto della comunicazione di avvio del procedimento vige una presunzione legale di vessatorietà ex articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e che SbC non ha fornito elementi pienamente sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo;

¹⁹ [Cfr. comunicazione prot. n. 63492 del 02/08/2021 (enfasi in originale).]

²⁰ [Dai dati citati (cfr. comunicazione prot. n. 34955 del 6 aprile 2021 e prot. n. 63492 del 2 agosto 2021) è emerso, infatti, come SbC abbia registrato margini positivi dall'attività in questione, avendo introiti nettamente superiori rispetto ai costi asseritamente sostenuti, financo nell'esercizio 2020 caratterizzato da un netto calo della domanda in ragione della pandemia da Covid-19. In particolare, secondo quanto riferito da SbC i costi complessivi attribuibili, nel triennio 2018/20, all'attività di gestione sanzioni/parcheggi/pedaggi sarebbero pari a quasi [1-5] milioni di euro nel 2018, circa [1-5] milioni di euro nel 2019 e circa [1-5] milioni di euro nel 2020. A fronte dei suddetti costi, gli introiti correlati a tale attività sarebbero stati pari a [1-5] milioni di euro nel 2018, [1-5] milioni di euro nel 2019 e [1-5] milioni di euro nel 2020.]

²¹ [A tal proposito, l'associazione di categoria ANIASA - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, nel comunicato stampa disponibile sul proprio sito web (alla pagina https://www.aniasa.it/aniasa/area-stampa/public/comunicati_stampa/4673) evidenzia che tale previsione normativa "chiarisce una volta per tutte il tema del pagamento delle multe comminate ai clienti delle società di noleggio, responsabilizzandoli per le infrazioni al Codice della Strada commesse durante la durata del contratto". In questo modo - prosegue l'associazione - si pone fine a una "pratica sbagliata e pericolosa", ossia quella di rivalersi direttamente sulle imprese di autonoleggio per una riscossione più agevole e sicura delle contravvenzioni emesse.]

²² [Cfr. memoria prot. n. 35314 del 19/04/2022.]

²³ [Cfr. verbale audizione 17 settembre 2021.]

RITENUTO che è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà della clausola oggetto della presente valutazione sul sito istituzionale dell'Autorità e su quello di Sicily by Car S.p.A. <https://www.sicilybycar.it/> ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Regolamento;

RITENUTO congruo determinare in trenta giorni consecutivi la durata della predetta pubblicazione sul sito <https://www.sicilybycar.it/> e che non sussistono, inoltre, particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di un addebito di importo pari a € 50,00 (IVA esclusa) a carico del cliente consumatore per la gestione delle violazioni da parte di quest'ultimo del Codice della strada e dei casi di mancato pagamento di pedaggio o parcheggio, accertati e notificati al professionista dall'ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente, integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *f*), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

DISPONE

a) che la società Sicily By Car S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell'articolo 21, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per venti giorni consecutivi sulla *home page* del sito internet <https://www.sicilybycar.it/> con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito di Sicily by Car S.p.A. <https://www.sicilybycar.it/>;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* su cui verrà pubblicato l'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Allegato al provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 24 maggio 2022 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37 bis del Codice del Consumo.

In data 2 luglio 2021, è stato avviato il procedimento CV232 - SICILY BY CAR -SPESE GESTIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE nei confronti della società Sicily by Car S.p.A. (di seguito "SbC", "Parte" o "professionista").

[OMISSIS]

La clausola oggetto di istruttoria è contenuta nelle "Condizioni Generali di Contratto" (di seguito anche CGC) predisposte da SbC per l'attività di autonoleggio a breve termine senza conducente e rinvenibili sul sito <https://www.sicilybycar.it/>.

Nello specifico, costituisce oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, la clausola contenuta nell'articolo 2.2 lett. e) delle CGC, recante "Obblighi e facoltà del cliente", di seguito trascritta:

"2.2 Il Cliente si obbliga:

[...]

e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al Locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento il corrispettivo (€ 50,00 più iva) per servizi aggiuntivi relativi alle multe, pedaggi, parcheggi e ogni sanzione o addebito comminati da autorità, enti, concessionari in relazione alla circolazione del veicolo;

[...]"

[OMISSIS]

Di seguito si procede alla valutazione dei profili di vessatorietà riscontrati in relazione alla clausola contrattuale oggetto di contestazione nella comunicazione di avvio del procedimento [OMISSIS].

[OMISSIS]

Nel caso di specie, la clausola descritta al precedente punto II del presente provvedimento risulta vessatoria ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, lett. f) del Codice del Consumo, in quanto tale da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. I profili di vessatorietà rilevati permangono anche sulla base della lettura e dell'interpretazione della clausola alla luce del contesto complessivo dell'intero contratto per adesione in cui è inserita (articolo 34 del Codice del Consumo), in quanto la stessa risulta idonea a "imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo" (articolo 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo).

[OMISSIS]

In considerazione della natura dell'attività svolta dal professionista per la gestione di una pratica connessa alla notifica di una sanzione relativa alla circolazione del veicolo noleggiato ovvero del mancato pagamento di un parcheggio o pedaggio, la previsione di un importo di € 50,00 più IVA a carico del consumatore, che si aggiunge al pagamento del costo del noleggio e anche della sanzione o di quanto dovuto per il pedaggio/parcheggio, risulta dunque ingiustificata e manifestamente sproporzionata nell'ammontare, in quanto non trova adeguata corrispondenza, oltre che rispetto (i) alla tipologia di atti che il professionista è chiamato a porre in essere, anche in relazione (ii) al costo giornaliero del noleggio (soprattutto con riferimento ai veicoli di fascia più bassa, normalmente più richiesti sul mercato) ed (iii) all'entità stessa degli importi che il consumatore è tenuto a pagare per la presunta infrazione (ad esempio nei casi di sosta vietata, di mancato pagamento di parcheggi o pedaggi per brevi tratte autostradali, etc., l'importo della prevista penale può persino superare l'ammontare della sanzione o del pagamento). Di conseguenza, la clausola contrattuale in esame determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di noleggio, attraverso l'applicazione di una penale di importo palesemente eccessivo, che il professionista impone e, peraltro, procede ad addebitare in modo automatico sulla carta di credito del cliente, in ragione della specifica autorizzazione data al momento del noleggio, sfruttando la propria posizione di maggior forza contrattuale.

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera f), e 34 del Codice del Consumo;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II del presente provvedimento, che prevede l'applicazione di un addebito di importo pari a € 50,00 (IVA esclusa) a carico del cliente consumatore per la gestione delle violazioni da parte di quest'ultimo del Codice della strada e dei casi di mancato pagamento di pedaggio o parcheggio, accertati e notificati al professionista dall'ente competente in relazione al veicolo oggetto del contratto di autonoleggio senza conducente,

integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *f*), e 34 del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[*OMISSIS*]